

inviata



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE TOSCANA E UMBRIA

Firenze, lì 3 APRILE 2017

Prot. 16358.I

<input type="checkbox"/> e-mail	<input type="checkbox"/> serv. postale
<input type="checkbox"/> PEC	<input type="checkbox"/> a mano <input type="checkbox"/> fax

**Alle Direzioni degli II.PP. e ai Nuclei
Traduzioni e Piantonamento
del Provveditorato Toscana-Umbria**

e per conoscenza

**OO.SS. Comparto sicurezza
Loro Sedi**

**Oggetto: Esenzione dai turni notturni del personale degli NTP. Art.9
AQN.**

In seguito alla recente riorganizzazione dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, fatta con il Nuovo Modello Operativo delle Traduzioni e con i Decreti del Capo del Dipartimento del 24.03.2015 DM 2013, che ha comportato una diversa gestione del personale ivi addetto, svincolata rispetto a quello assegnato al quadro permanente, pare opportuno fornire alcuni chiarimenti di carattere pratico in ordine alla possibilità di prevedere l'applicazione dell' art. 9 dell' Accordo quadro Nazionale.

In particolare si fa riferimento alla esenzione a domanda dal turno notturno, da parte del personale di Polizia penitenziaria che abbia superato i 50 anni di età, in ordine al personale che presta servizio presso i Nuclei Traduzioni e Piantonamenti.

La normativa nazionale in materia di lavoro, recepita nell'A. Q. N. all'art. 9, prevede la possibilità per il personale di Polizia penitenziaria di richiedere l'esenzione dai turni notturni *relativamente ai servizi di vigilanza e osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari e ai servizi di vigilanza armata, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio*, che possono determinare l'Autorità Dirigente al non accoglimento della richiesta medesima.

In linea generale si può affermare che, con riferimento al personale addetto alle traduzioni, manchi il presupposto di fatto, per poter accedere al beneficio in parola, in quanto la normativa appena citata si riferisce alla "turnazione notturna", assente nell'organizzazione dei servizi dei Nuclei Traduzioni (ad esclusione in Regione del NTP di Firenze Sollicciano)

Di fatto l'unica eccezione si realizza nell'ipotesi in cui il personale dei Nuclei venga impiegato in un servizio di piantonamento in luogo esterno di cura.

Interpretando letteralmente l'art. 9 dell'AQN sembra che lo stesso sia applicabile unicamente ai servizi di cui all'art. 42 del DPR n. 82 del 1999, a cui rimanda in modo espresso, non facendo riferimento alcuno all'art. 51 della medesima fonte normativa, relativo, appunto, ai servizi di traduzione e piantonamento.

Piuttosto il servizio di piantonamento sembrerebbe, *prima facie*, riconducibile a quelle "inderogabili e comprovate esigenze di servizio", che determinano la discrezionalità della Autorità Dirigente in ordine all'accoglimento della richiesta di esenzione dai turni notturni da parte del personale che ne ha diritto.

Nell'applicazione pratica, però, è opportuno distinguere tra il servizio di piantonamento derivante da un ricovero programmato e quello derivante da un trasferimento urgente in luogo esterno di cura a cui segue un ricovero.

Considerando la *ratio legis* dell'art. 9 dell'AQN, si ritiene che lo stesso sia applicabile alla fattispecie del ricovero programmato e, comunque, alle ipotesi in cui il ricovero si protragga a lungo termine.

A livello locale, si rammenta, che il Provveditorato Regionale per la Toscana nel 2004, ai sensi dell'art. 3 dell'AQN, ha stilato un "Protocollo d'Intesa Regionale per il personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria". Nello stesso la materia in questione trova specifica regolamentazione all'art. 7, rubricato "Criteri generali per l'impiego del personale con oltre 50 anni di età o con più di 30 anni di servizio", prevedendo che: *fermo restando quanto stabilito dall'art. 9 comma 3 lett. c dell'A.Q.N.....nella programmazione e assegnazione dei turni serali e notturni, il numero di giornate impiegate sarà inversamente proporzionale all'età e all'anzianità di servizioomissis..*

Pertanto, la regolamentazione della esenzione a domanda dai turni notturni ex art. 9 dell'AQN, per il personale dei Nuclei Traduzioni e Piantonamenti, terrà conto delle indicazioni sopra fornite.

D'altro canto la disciplina della materia in questione, non può non tenere conto dell'impossibilità di poter far fronte a tutte le esigenze connesse ai servizi di traduzione e piantonamento, atteso il sempre crescente numero di personale che ha superato il cinquantesimo anno di età nei Nuclei presenti sul territorio, così come rilevato di recente dall'Ufficio Sicurezza e Traduzioni di questo

Provveditorato (nota n. 11763/2016/02-IV del 8.03.2017), che per tale motivo sta riesaminando le istanze pregresse, nell'ottica di un giusto bilanciamento degli interessi in gioco: tutela dei diritti del pubblico lavoratore e buon andamento della pubblica amministrazione.

Tutto ciò premesso nel caso in esame potrà essere concessa l'esenzione con il richiamo in servizio nei casi in cui comprovate esigenze di servizio lo richiedano come peraltro può comprensibilmente capitare nel caso di piantonamenti susseguenti ad esigenze impreviste ed imprevedibili.

Il Provveditore
Giuseppe Martone

